REGOLAMENTO (CEE) N. 2400/76 DELLA COMMISSIONE

del 1° ottobre 1976

recante settima modifica del regolamento (CEE) n. 2005/70, relativo alla classificazione delle varietà di viti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1167/76 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 4,

considerando che la classificazione delle varietà di viti ammesse alla coltivazione nella Comunità è stata adottata con regolamento (CEE) n. 2005/70 della Commissione, del 6 ottobre 1970 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 360/76 (4);

considerando che è opportuno completare la classificazione aggiungendo alle varietà di viti raccomandate tre varietà per quattro unità amministrative italiane e alle varietà di viti autorizzate rispettivamente due varietà per tre unità amministrative italiane ed una varietà per due unità amministrative francesi; che tali varietà figurano nella classificazione già da cinque anni per un'unità amministrativa immediatamente attigua e soddisfano pertanto alle condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1388/70 del Consiglio, del 13 luglio 1970, relativo alle norme generali per la classificazione delle varietà di viti (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 418/74 (6);

considerando che occorre completare la classificazione con alcune varietà la cui attitudine alla coltura è stata esaminata e giudicata soddisfacente; che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1388/70, tali varietà possono essere provvisoriamente autorizzate; che si trovano in questa situazione cinque nuove varietà ottenute mediante incrocio tra varietà già riportate nella classificazione per talune unità amministrative francesi e tre varietà da classificare in tre unità amministrative italiane; che lo stesso vale anche per quattro varietà che già figurano nella classificazione come uve da tavola per alcune unità amministrative francesi, fermo restando che per tali varietà si applicano le disposizioni dell'articolo 24 ter, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 816/70; che la produzione di queste ultime varietà tradizionalmente utilizzate per l'elaborazione di vini costituisce soltanto un'attività secondaria e quantitativamente limitata nelle aree di produzione interessate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2005/70, titolo I, sottotitolo I, il punto III « Francia » è modificato come in appresso indicato, inserendo le varietà di viti in questione secondo l'ordine alfabetico:

a) alle varietà di viti autorizzate viene aggiunta la varietà « Ganson N (*) » per i dipartimenti seguenti:

— Alpes-de-Haute-Provence (4), Hautes-Alpes (5), Alpes-Maritimes (6), Ardèche (7), Ariège (9), Aude (11), Aveyron (12), Bouches-du-Rhône (13), Cantal (15), Charente (16), Corrèze (19), Corse (20), Dordogne (24), Drôme (26), Gard (30), Haute-Garonne (31), Gers (32), Gironde (33), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Isère (38), Landes (40), Loir-et-Cher (41), Loire (42), Loire-Atlantique (44), Loiret (45), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Maine-et-Loire (49), Pyrénées-Atlantiques (64), Sarthe (72), Savoie (73), Deux-Sèvres (79), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82), Var (83), Vaucluse (84), Vendée (85), Vienne (86);

b) alle varietà di viti autorizzate vengono aggiunte le varietà « Gramon N (*) » e « Monerac N (*) » per i dipartimenti seguenti:

— Alpes-de-Haute-Provence (4), Hautes-Alpes (5), Alpes-Maritimes (6), Ardèche (7), Ariège (9), Aude (11), Aveyron (12), Bouches-du-Rhône (13), Cantal (15), Charente (16), Corrèze (19), Corse (20), Dordogne (24), Drôme (26), Gard (30), Haute-Garonne (31), Gers (32), Gironde (33), Landes (40), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Pyrénées-Atlantiques (64), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82), Var (83), Vaucluse (84);

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 135 del 24. 5. 1976, pag. 42.
(3) GU n. L 224 del 10. 10. 1970, pag. 1.
(4) GU n. L 44 del 20. 2. 1976, pag. 18.
(5) GU n. L 155 del 16. 7. 1970, pag. 5.
(6) GU n. L 49 del 21. 2. 1974, pag. 1.

(*) Varietà ammessa nella classificazione a decorrere dal 12 settembre 1976, in virtù dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1388/70.

c) alle varietà di viti autorizzate vengono aggiunte le varietà « Chasan B (*) » e « Portan N (*) » per i dipartimenti seguenti :

— Ain (1), Allier (3), Alpes-de-Haute-Provence (4), Hautes-Alpes (5), Alpes-Maritimes (6), Ardèche (7), Ariège (9), Aube (10), Aude (11), Aveyron (12), Bouches-du-Rhône (13), Cantal (15), Charente (16), Cher (18), Corrèze (19), Côte-d'Or (21), Dordogne (24), Doubs (25), Drôme (26), Gard (30), Haute-Garonne (31), Gers (32), Gironde (33), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Isère (38), Jura (39), Landes (40), Loir-et-Cher (41), Loire (42), Haute-Loire (43), Loire-Atlantique (44), Loiret (45), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Maine-et-Loire (49), Marne (51), Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Nièvre (58), Puy-de-Dôme (63), Pyrénées-Atlantiques (64), Rhône (69), Sarthe (72), Savoie (73), Haute-Savoie (74), Deux-Sèvres (79), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82), Var (83), Vendée (85), Vienne (86), Yonne (89) ;

d) alle varietà di viti autorizzate viene aggiunta la varietà « Chasselas B (*) » per il dipartimento dell'Hérault (34) ;

e) alle varietà di viti autorizzate viene aggiunta la varietà « Gros vert (*) » per i dipartimenti seguenti :

— Alpes-de-Haute-Provence (4), Bouches-du-Rhône (13), Gard (30), Var (83), Vaucluse (84) ;

f) alle varietà di viti autorizzate viene aggiunta la varietà « Servant B (*) » per il dipartimento dell'Hérault (34) ;

g) alle varietà di viti autorizzate viene aggiunta la varietà « Muscat de Hambourg N (*) » per i dipartimenti seguenti :

— Alpes-de-Haute-Provence (4), Hautes-Alpes (5), Alpes-Maritimes (6), Ardèche (7), Ariège (9), Aude (11), Aveyron (12), Bouches-du-Rhône (13), Corse (20), Dordogne (24), Drôme (26), Gard (30), Haute-Garonne (31), Gers (32), Gironde (33), Hérault (34), Isère (38), Landes (40), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Lozère (48), Basses-Pyrénées (64), Hautes-Pyrénées (65), Pyrénées-Orientales (66), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82), Var (83) e Vaucluse (84) ;

h) alle varietà di viti autorizzate viene aggiunta la varietà « Chasselas B » per i dipartimenti seguenti : Gard (30), Vaucluse (84) ;

i) alle varietà di viti autorizzate viene aggiunta la varietà « Alphonse Lavallée N (*) » per il dipartimento del Vaucluse (84).

(*) Varietà ammessa nella classificazione a decorrere dal 12 settembre 1976, in virtù dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1388/70.

Articolo 2

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2005/70, titolo I, sottotitolo I, il punto IV « Italia » è modificato come in appresso indicato, inserendo le varietà di viti in questione secondo l'ordine alfabetico :

a) alle varietà di viti raccomandate viene aggiunta la varietà « Ciliegiolo N » per le province seguenti :

— 38. Provincia di Bologna,
— 39. Provincia di Forlì,

alle varietà di viti autorizzate viene aggiunta la stessa varietà per la provincia seguente :

— 40. Provincia di Ravenna ;

b) alle varietà di viti raccomandate viene aggiunta la varietà « Cabernet Franc N » per la provincia seguente :

— 39. Provincia di Forlì,

alle varietà di viti autorizzate viene aggiunta la stessa varietà per le province seguenti :

— 38. Provincia di Bologna,
— 40. Provincia di Ravenna ;

c) alle varietà di viti raccomandate viene aggiunta la varietà « Nocera N » per la provincia seguente :

— 81. Provincia di Catanzaro ;

d) alle varietà di viti autorizzate viene aggiunta la varietà « Malvasia Nera di Brindisi N » per la provincia seguente :

— 81. Provincia di Catanzaro ;

e) alle varietà di viti autorizzate viene aggiunta la varietà « Greco di tufo B (*) » per la provincia seguente :

— 74. Provincia di Bari ;

f) alle varietà di viti autorizzate viene aggiunta la varietà « Cabernet Sauvignon N (*) » per la provincia seguente :

— 38. Provincia di Bologna ;

g) alle varietà di viti autorizzate viene aggiunta la varietà « Nerello mascalese N (*) » per la provincia seguente :

— 81. Provincia di Catanzaro.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° ottobre 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione